

CITTA' DI
VENEZIA



COMUNE DI VENEZIA

AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO

RISORSE UMANE E SOCIALE

Settore Formazione e Riqualificazione del
Personale, Servizi Ausiliari, Educativi e Scolastici
Servizio Bilancio, Gare e Contratti

**GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL PROGETTO
SPERIMENTALE PER LA GESTIONE DEGLI ASILI
NIDO “TIEPOLO” E “SAN PIETRO IN VOLTA”
DENOMINATO:
“CONTESTI IMMERSIVI NELLA LINGUA INGLESE
E NELLA DIMENSIONE DIGITALE E
TECNOLOGICA
PER LA DURATA DI ANNI 2 (DUE) - (LOTTO
UNICO)**

CIG 98128869B1

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

INDICE

- ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO**
- ART. 2 – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO**
- ART. 3 – DURATA E VALORE DELL'APPALTO**
- ART. 4 – OBBLIGAZIONI DEL COMUNE**
- ART. 5 – METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA**
- ART. 6 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO**
- ART. 7 – SUBAPPALTO**
- ART. 8 – AMPLIAMENTO O RIDUZIONE DEL SERVIZIO**
- ART. 9 – PRESTAZIONI DELL'IMPRESA AGGIUDICATARIA**
- ART. 10 – RESPONSABILITÀ DELL'IMPRESA AGGIUDICATARIA**
- ART. 11 – PERSONALE IMPIEGATO – REQUISITI**
- ART. 12 – PERSONALE IMPIEGATO – FUNZIONI E RAPPORTI NUMERICI**
- ART. 13 – OBBLIGAZIONI DELL'IMPRESA AGGIUDICATARIA**
- ART. 14 – SERVIZIO DI PROLUNGAMENTO ORARIO A PAGAMENTO**
- ART. 15 – REFEZIONE - RESPONSABILE SISTEMA AUTOCONTROLLO**
- ART. 16 – UTILIZZO DEI BENI**
- ART. 17 – PERMESSI E AUTORIZZAZIONI**
- ART. 18 – RESPONSABILITÀ DEL COMUNE**
- ART. 19 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI**
- ART. 20 – CONTROLLI**
- ART. 21 – PENALITÀ**
- ART. 22 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**
- ART. 23 – INTERRUZIONE DEL SERVIZIO**
- ART. 24 – ESECUZIONE IN DANNO**
- ART. 25 – ACCERTAMENTO DANNI, CAUZIONI E ASSICURAZIONI**
- ART. 26 – RINUNCIA ALL'AGGIUDICAZIONE**
- ART. 27 – SPESE DI CONTRATTO**
- ART. 28 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI**
- ART. 29 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**
- ART. 30 – PROTOCOLLO LEGALITÀ**
- ART. 31 – RINVIO**
- ART. 32 – CONTROVERSIE**
- ART. 33 – DISPOSIZIONI FINALI**

ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO

Il Comune di Venezia (di seguito denominato Comune) intende affidare, per la durata di anni 2 (due) – dal mese di settembre 2023 a luglio 2025 - la gestione sperimentale degli asili nido, ubicati in edifici di proprietà comunale, "Tiepolo" situato a Castello 6827 a Venezia e "San Pietro in Volta" situato in Via dei Botta, 323 a San Pietro in Volta (VE), tramite un progetto che preveda, tra i contenuti "innovativi", la predisposizione di contesti educativi immersivi nell'ambito della dimensione digitale e tecnologica finalizzata allo stimolo della creatività fin dalla tenera età e della conoscenza della lingua inglese.

Il Servizio è destinato a bambini di età compresa tra i 3 mesi e i 3 anni, così come definito dall'allegato A della D.G.R. 84/2007 a oggetto "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali" – Approvazione dei requisiti e degli standard, degli indicatori di attività e di risultato, degli oneri per l'accreditamento e della tempistica di applicazione, per le strutture sociosanitarie e sociali" e dal "Regolamento per gli asili nido del Comune di Venezia".

Per lo svolgimento del Servizio oggetto dell'appalto, il Comune concede in comodato d'uso gratuito i locali di proprietà comunale ove il Servizio ha sede, corredati di arredi e con alcuni giochi, escluso il materiale di cancelleria e di consumo per le attività ludico didattiche.

Ai sensi degli artt. 34 e 71 del Codice, l'esecuzione dell'appalto avviene nel rispetto delle disposizioni di cui al D.M. 51/2021, recante "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e sanificazione di edifici e ambienti ad uso civile, sanitario e per i prodotti detergenti" nell'ambito del Piano d'Azione per la Sostenibilità Ambientale dei consumi della Pubblica Amministrazione. Il Comune procederà alle verifiche di cui al medesimo Decreto all'avvio e durante l'esecuzione del servizio. L'Appaltatore dovrà adeguarsi alle disposizioni di cui al suddetto Decreto e produrre la documentazione ivi richiesta.

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico - organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del Contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, come previsto dall'art. 50 del Codice e ss.mm.ii., garantendo l'applicazione del CCNL di settore di cui all'art. 51 del D.Lgs. 81/2015 e ss.mm.ii.

Gli operatori economici concorrenti dovranno presentare un progetto di assorbimento del personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, finalizzato a illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale di cui sopra, con particolare riferimento al numero dei lavoratori che beneficeranno della stessa e alla relativa proposta contrattuale (inquadramento e trattamento economico). **La mancata presentazione del progetto equivale a mancata accettazione della clausola sociale con conseguente esclusione dalla gara.**

All'aggiudicatario verrà corrisposta, ove richiesta alle condizioni e con le modalità indicate all'art. 35, comma 18 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., un'anticipazione

dell'importo contrattuale.

L'eventuale anticipazione verrà calcolata sul valore contrattuale delle prestazioni da erogarsi per ciascuna annualità solare e i relativi ratei verranno erogati entro 15 gg. dall'inizio delle prestazioni dell'anno solare di riferimento.

Data l'omogeneità del servizio richiesto presso i due siti, anche da un punto di vista territoriale e in ottica di opportunità ed economicità gestionale, tenuto conto che le iscrizioni, le rette e i rapporti con le famiglie avvengono a livello centralizzato per tutti i 27 asili nido, si ritiene opportuno individuare un unico appaltatore per lo svolgimento del servizio oggetto del contratto d'appalto.

ART. 2 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio consiste nella gestione completa degli asili nido, ubicati in edifici di proprietà comunale, "Tiepolo" situato a Castello 6827 a Venezia e "San Pietro in Volta" situato in Via dei Botta, n. 323 a San Pietro in Volta (VE), secondo quanto previsto dal presente Capitolato, dal progetto educativo presentato dall'Impresa Aggiudicataria presentato come OFFERTA TECNICA e secondo le eventuali indicazioni operative che potranno essere fornite dal Comune.

Il servizio comprende: il servizio educativo, la cura e l'igiene personale del bambino, la preparazione, la distribuzione e assistenza ai pasti, il servizio di igienizzazione e pulizia dei locali, il lavaggio della biancheria di uso quotidiano, la fornitura di tutti i materiali igienico-sanitari, ludico-didattici e di quant'altro necessario all'espletamento dell'attività.

L'affidatario è tenuto a gestire il servizio nel pieno rispetto della normativa regionale sui servizi educativi, della L.R. 32/1990, della L.R. 22/2002 e degli standards regionali di cui alla D.G.R. 84/2007, relativi ai requisiti di autorizzazione all'esercizio e all'accreditamento istituzionale dei servizi sociali, attuativi della citata L.R. 22/2002 e comunque alla legislazione e ai regolamenti regionali vigenti durante l'intero periodo contrattuale.

Caratteristiche tecniche del servizio

- Asilo Nido "Tiepolo"

Utenti e Capacità Ricettiva

Utenti

bambini di età superiore ai 3 mesi fino a 3 anni d'età.

Capacità ricettiva

n. 40 posti.

- Asilo Nido "San Pietro in Volta"

Utenti e Capacità Ricettiva

Utenti

bambini di età superiore ai 3 mesi fino a 3 anni d'età.

Capacità ricettiva

n. 15 posti.

Articolazione dell'orario del servizio

Apertura del servizio

dalle ore 7:30 alle ore 17:00 dal lunedì al venerdì con possibilità, a favore delle famiglie che ne facciano richiesta e previa istituzione del servizio, di prolungare l'orario fino alle ore 19:00 e di attivare il servizio anche nelle giornate del sabato dalle ore 7:30 alle ore 12:30; a ogni modo l'amministrazione appaltante si riserva la possibilità di variare in corso di contratto le fasce orarie giornaliere del servizio affidato in appalto qualora se ne presenti la necessità.

Per ognuno di tali servizi aggiuntivi è previsto un costo mensile, a carico dell'utenza, pari a € 130,00.=. Potranno essere previste anche tariffe proporzionali (a es. settimanali o giornaliere) che tengano conto dell'effettivo utilizzo del servizio da parte delle famiglie, che verrà riconosciuto all'IMPRESA AGGIUDICATARIA.

Calendario scolastico:

- il servizio è aperto all'utenza dalla seconda settimana di settembre fino al 30 giugno, con le interruzioni di Natale e Pasqua che seguono il calendario scolastico approvato dal dirigente del Settore servizi educativi del Comune di Venezia;
- nel mese di luglio il servizio estivo, qualora fosse richiesto, verrà garantito con costo a carico dell'amministrazione da calcolarsi sulla base delle reali iscrizioni;
- nel mese di agosto il servizio non viene richiesto.

Attività:

la prima settimana di settembre dovrà essere dedicata alle attività necessarie per l'avvio del servizio (es. formazione del personale, progettazione didattica, preparazione e pulizia dei locali).

Rapporto numerico educatori/bambini

Il rapporto numerico minimo educatori/bambini in relazione alla frequenza massima (come previsto dall'Allegato A della D.G.R. 84/2007) è il seguente:

- n. 1 educatore ogni n. 6 bambini, di età inferiore ai 12 mesi;
- n. 1 educatore ogni n. 8 bambini, di età superiore ai 12 mesi.

Principali riferimenti normativi:

- L.R. 22/2002 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali" e delibere applicative (fra cui la D.G.R. 84/2007 - Allegato A);
- L.R. 32/1990 "Disciplina degli interventi regionali per i servizi educativi alla prima infanzia: asili nido e servizi innovativi";
- regolamento per gli Asili Nido del Comune di Venezia;
- i criteri generali contenuti nella Carta dei Servizi del Comune di Venezia.

È possibile per i concorrenti, al fine di perfezionare la proposta, effettuare un sopralluogo negli ambienti in cui si svolgerà il servizio, previo accordo con gli uffici del Servizio Sportello per le Scuole da contattare al numero telefonico 041/2749040 o tramite mail servizigeneraliscuoleterraferma@comune.venezia.it

Il sopralluogo si terrà alla presenza del singolo richiedente e del Referente del Comune incaricato.

La partecipazione alla gara implica, di per sé, accettazione di tutte le condizioni stabilite nel presente capitolato e nella Lettera Invito/Disciplinare di gara.

ART. 3 – DURATA E VALORE DELL'APPALTO

L'appalto avrà durata dal 1/09/2023 al 31/07/2025.

È facoltà del Comune avvalersi della proroga tecnica di cui all'art. 106, comma 11 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.: laddove fosse necessario, potrà prorogare il contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle nuove procedure di gara utili per l'individuazione del nuovo contraente. In tal caso l'aggiudicatario è tenuto alla prosecuzione della prestazione di cui al presente contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni, o più favorevoli per il Comune.

Il Comune, stante quanto disposto dall'art. 29, comma 1 lettera a) del D.L. 4/2022, applica la clausola di cui all'art. 106, comma 1, lett. a) stabilendo che la revisione prezzi non potrà operare prima del decorso del primo anno di durata contrattuale, non ha efficacia retroattiva e viene concordata a seguito di apposita istruttoria.

Il Responsabile del Procedimento, supportato dal D.E.C., conduce apposita istruttoria al fine di verificare le variazioni percentuali dei singoli prezzi di materiali/servizi che incidono sul contratto aggiudicato. L'istruttoria può tener conto di Indici Istat (a esempio FOI, IPCA), prezzari con carattere di ufficialità, di specifiche rilevazioni ISTAT, nonché delle risultanze eventualmente effettuate direttamente dal Responsabile del Procedimento presso produttori, fornitori, distributori e rivenditori.

Sulle richieste avanzate dall'appaltatore, il Comune si pronuncia entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione con provvedimento motivato. In caso di accoglimento delle richieste dell'appaltatore il provvedimento determina l'importo della compensazione al medesimo riconosciuta.

L'importo base dell'appalto, al netto dell'IVA, è quantificato in € 1.221.000,00.= (euro unmilione duecentoventunmila/00) - di cui costi di manodopera € 1.097.009,21.= (euro unmilione novasettemilanove/21) - per il periodo di esecuzione del contratto.

L'importo si deve intendere onnicomprensivo di ogni onere posto a carico del Soggetto appaltatore.

ART. 4 - OBBLIGAZIONI DEL COMUNE

Il Comune, oltre alla messa a disposizione dei locali, delle attrezzature e degli arredi esistenti (così come indicati in apposito verbale di consegna che verrà sottoscritto all'avvio dell'attività) assume a proprio carico i seguenti oneri:

- la manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni immobili e degli impianti;
- manutenzione ordinaria e straordinaria degli scoperti di pertinenza degli immobili;

- i consumi per il riscaldamento, per la fornitura d'acqua potabile, per l'energia elettrica, escluse le utenze telefoniche;
- la manutenzione del verde dei cortili interni (sfalcio, potatura, ecc.);
- la disinfestazione e la derattizzazione delle aree esterne.

Il Comune rimarrà esclusivo titolare del servizio e dei contributi regionali in conto gestione e di ogni altro contributo relativo alla struttura; si occuperà inoltre degli aspetti regolamentari, dell'istruttoria delle domande e dell'ammissione dei bambini all'asilo nido entro il limite consentito e in base alla graduatoria dei richiedenti, formulata tenendo conto dei criteri fissati nel vigente "Regolamento per gli asili nido" e nella Carta dei Servizi, nonché della riscossione delle rette di frequenza.

Resta in capo al Comune la competenza relativa all'autorizzazione all'esercizio e all'accreditamento istituzionale.

Il Comune è legittimato ad accertare in qualunque momento il rispetto di tali prescrizioni, anche al di là dei compiti ispettivi affidati agli organi competenti, tra cui: Azienda U.L.S.S. 3 Serenissima e Regione Veneto.

Resta in capo al Comune, inoltre, la presentazione della scheda di rilevazione attività dei servizi prima infanzia a gestione ordinaria richiesta annualmente dalla Regione del Veneto, ai sensi della L.R. 32/1990 e l'IMPRESA AGGIUDICATARIA dovrà fornire tutti i dati e le informazioni necessarie.

ART. 5 - METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

La relazione contenente l'Offerta Tecnica dovrà essere suddivisa in capitoli corrispondenti ai singoli criteri, ogni capitolo poi dovrà essere articolato in sottocapitoli ognuno per ciascun sottocriterio. Complessivamente, la relazione dovrà consistere al massimo in 30 facciate formato A4, carattere non inferiore a 11, a interlinea singola. Sono esclusi dal conteggio eventuali copertine di rilegatura e l'indice. Le eventuali pagine eccedenti della relazione non saranno oggetto di valutazione.

Per l'attribuzione dei punteggi ai singoli parametri dell'offerta tecnica la Commissione Giudicatrice assegna un coefficiente compreso tra 0 e 1 a suo insindacabile giudizio, sulla base di riscontri documentali e/o obiettivi.

Il coefficiente è pari a zero (0) in corrispondenza della prestazione minima offerta. Il coefficiente è pari a uno (1) in corrispondenza della prestazione massima offerta.

A ogni coefficiente corrisponde la seguente valutazione che viene espressa dalla Commissione, come indicato nella Lettera Invito/Disciplinare di gara:

GIUDIZIO SINTETICO	COEFFICIENTE
ECCELLENTE	1,0
OTTIMO	0,9

BUONO	0,8
ADEGUATO	0,6
PARZIALMENTE ADEGUATO	0,5
SCARSO	0,2
INADEGUATO	0,0

ART. 6 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità, ai sensi dell'art. 105, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, tranne che nelle ipotesi di cui all'art. 106, comma 1, lett. d) del medesimo D.Lgs. in cui, comunque, la cessione sarà possibile solo ed esclusivamente in quanto autorizzata dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende.

Qualsiasi atto diretto a nascondere l'eventuale cessione non autorizzata sarà, del pari, da ritenersi nullo e farà sorgere per l'Amministrazione Comunale il diritto alla risoluzione del contratto senza ricorso ad atti giudiziari, con incameramento della cauzione e risarcimento dei danni. Qualsiasi modifica o trasformazione delle ragioni sociali ovvero della forma giuridica dell'aggiudicatario, deve essere comunicata e documentata all'Amministrazione Comunale.

ART. 7 – SUBAPPALTO

Per la disciplina del subappalto si applicano le disposizioni contenute nell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Fatta salva la previa autorizzazione del committente nella persona del RUP, ciascuna impresa potrà indicare nell'offerta la parte del servizio che intende eventualmente subappaltare a terzi; in mancanza di indicazione dell'intento, il subappalto non sarà autorizzato in caso di successiva aggiudicazione.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del sopra richiamato D.Lgs.

Nel caso in cui si intenda avvalersene, a norma dell'art. 105, comma 6 del D.Lgs. 50/2016, modificato dall'art. 49 della L. 108/2021 (conv. in L. del D.L. 77/2021), sia l'appaltatore che il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti dell'Amministrazione Comunale relativamente alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

ART. 8 - AMPLIAMENTO O RIDUZIONE DEL SERVIZIO

Ai sensi dell'art. 106, comma 12 del D.Lgs. 50/2016, qualora il Comune ne ravvisi la necessità, può imporre all'IMPRESA AGGIUDICATARIA una variazione in aumento o in diminuzione dell'importo del contratto fino a un quinto, senza che, in tal caso, la ditta possa far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

In particolare la prestazione potrebbe subire variazioni in diminuzione (a es. al

ridursi del numero dei bambini iscritti agli asili nido) o in aumento, laddove sia necessario attivare il servizio estivo per il mese di luglio.

ART. 9 – PRESTAZIONI DELL'IMPRESA AGGIUDICATARIA

L'IMPRESA AGGIUDICATARIA è impegnata a proprio carico e con proprio personale, a provvedere al funzionamento ininterrotto del servizio con l'organizzazione delle attività previste dal proprio progetto, assumendo tutti i costi seguenti:

- costi del personale necessario per la gestione del servizio, incluse le ore per l'attività di formazione;
- costi degli indumenti di lavoro del personale di cucina;
- costi delle forniture non indicate all'art. 4, dell'utenza telefonica e di quanto indicato nel presente articolo;
- il costo per la fornitura dei pasti che dovranno essere preparati in conformità alla normativa vigente in materia e in base alle tabelle dietetiche attualmente in essere negli asili nido del Comune di Venezia, fissate dall'U.L.S.S. 3 competente;
- ogni altra spesa ritenuta idonea alla realizzazione degli interventi previsti nel Progetto.

L'IMPRESA AGGIUDICATARIA deve garantire la funzionalità della struttura comunale e assicurare il servizio provvedendo:

- alla gestione degli asili nido secondo quanto previsto dal presente Capitolato, dal progetto educativo presentato, dal Regolamento per gli Asili Nido del Comune di Venezia e secondo le eventuali indicazioni operative che potranno essere fornite dal Comune;
- alla promozione del servizio, attraverso la realizzazione e stampa di materiale promozionale;
- alla fornitura dei prodotti specifici per la cura e l'igiene personale dei bambini, compresi i materiali di pronto soccorso;
- alla custodia, alla cura e alla pulizia degli ambienti con idonei materiali di detergenza e igienizzazione con adeguata periodicità, secondo le normative vigenti. Per il servizio di pulizia e sanificazione dovranno essere adottati i CAM (Criteri Ambientali Minimi) attualmente in vigore di cui D.M. 51/2021, con particolare riguardo alle tipologie di detersivi e di prodotti utilizzati per il suddetto servizio;
- al servizio di refezione degli utenti, secondo le tabelle dietetiche e il programma alimentare attualmente in essere negli asili nido del Comune di Venezia, appositamente predisposti dal Servizio Igiene degli Alimenti e Nutrizione (SIAN) dell'Azienda U.L.S.S. 3 Serenissima, attenendosi rigorosamente alle norme stabilite dalle procedure HACCP di cui al D.Lgs. 193/2007. Per il servizio di ristorazione dovranno essere adottati i CAM (Criteri Ambientali Minimi) attualmente in vigore di cui D.M. 65/2020, con particolare riguardo all'acquisto delle derrate alimentari, che dovranno rispondere ai requisiti fissati dalla norma (prodotti biologici);
- alla fornitura dei materiali di pulizia dei locali e dei servizi, nonché dei prodotti vari per il funzionamento delle attrezzature di cucina e di lavanderia

e di quanto necessario per il funzionamento del servizio e nel rispetto di tutte le norme nazionali e regionali in vigore all'atto dell'esecuzione del servizio;

- alla fornitura di tutto il materiale ludico, pedagogico e didattico di uso corrente (per es. giocattoli, libri, colori, materiali per manipolazione, cancelleria); tale materiale deve avere il marchio CE, secondo la direttiva 2009/48/CE che disciplina i giocattoli, cioè tutti i prodotti destinati alle persone da 0 a 14 anni e/o deve essere conforme alle norme vigenti sulla sicurezza dei giocattoli; si sottolinea che i giocattoli usati NON devono recare il simbolo del divieto d'uso per i bambini di età tra gli 0 e i 3 anni;
- al ripristino delle scorte di materiali di uso corrente in caso di esaurimento;
- manutenzione ordinaria delle attrezzature e degli arredi forniti dal Comune;
- alla fornitura di eventuali arredi ed attrezzature a integrazione/sostituzione di quelli già concessi in uso dal Comune aventi le medesime caratteristiche tecniche che rispondano alle attuali normative dandone preventiva comunicazione, ai fini del nulla osta, agli uffici preposti.

ART. 10 - RESPONSABILITÀ DELL'IMPRESA AGGIUDICATARIA

L'IMPRESA AGGIUDICATARIA deve assumere ogni responsabilità derivante dalla gestione e conduzione degli asili nido sotto il profilo giuridico, amministrativo, economico, igienico-sanitario e organizzativo, in particolare, deve:

- 1) rispettare, per gli operatori impiegati nella gestione del servizio, le normative di legge e di C.C.N.L. applicabile a ciascun settore ed essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi dell'art. 17 della L. 68/1999 e ss.mm.ii.;
- 2) rispettare il D.Lgs. 151/2001 e ss.mm.ii. in materia di tutela e di sostegno della maternità e della paternità;
- 3) ogni altra normativa generale o di settore nel tempo applicabile al rapporto;
- 4) osservare le norme in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro, nonché ottemperare alle disposizioni previste dal D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. in materia di sicurezza sul lavoro, comunicando al Comune il nominativo del datore di lavoro e del responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
- 5) redigere il piano di evacuazione e il piano di emergenza dell'asilo nido trasmettendone una copia al Comune;
- 6) osservare tutte le norme riguardanti il rispetto delle regole di sicurezza per la salute di tutti i soggetti coinvolti come definito dalla normativa in vigore all'atto di esecuzione del servizio;
- 7) rispondere direttamente dei danni causati alle persone e alle cose provocati nell'espletamento del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa sul Comune. L'IMPRESA AGGIUDICATARIA pertanto è tenuta a stipulare, con primaria compagnia assicurativa, apposite polizze assicurative, ai sensi dell'art. 25 del presente Capitolato, per l'intera durata della gestione del servizio, relativa ai rischi di responsabilità civile verso terzi, precisando nella polizza che i bambini sono terzi tra di loro e prestatori d'opera (RCT e RCO) per la copertura di possibili danni, prevedendo tra le condizioni anche la copertura dei rischi derivanti dalla somministrazione dei pasti.

Tali polizze devono prevedere la rifusione anche dei danni che possano derivare ai bambini per negligenza e per responsabilità del personale operante nella struttura, ai sensi dell'art. 25 del presente Capitolato.

In ogni caso, nei confronti del Comune, l'IMPRESA AGGIUDICATARIA è sempre l'unica responsabile della gestione e del rispetto dei vincoli contrattuali.

L'IMPRESA AGGIUDICATARIA, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente capitolato, è tenuta a osservare e far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento interno del Comune di Venezia, approvato con D.G. 314/2018. A tal fine, l'Amministrazione trasmetterà al soggetto affidatario copia del Codice di comportamento interno, per una sua più completa e piena conoscenza. Il soggetto affidatario si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e, su richiesta, a fornire prova dell'avvenuta comunicazione. La violazione degli obblighi di cui al D.G. 314/2018 può costituire causa di risoluzione del contratto. Il Comune, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto al soggetto affidatario il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

È cura dell'IMPRESA AGGIUDICATARIA mantenere inalterati in via continuativa i requisiti e gli standard di qualità che hanno dato accesso al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e all'accreditamento istituzionale, fatti salvi gli elementi e requisiti che spettino all'esclusiva competenza del Comune.

ART. 11 - PERSONALE IMPIEGATO - REQUISITI

L'IMPRESA AGGIUDICATARIA provvederà, a propria cura e spese, all'assunzione del personale necessario al funzionamento dei servizi richiesti dal presente Capitolato e si impegna all'osservanza delle Leggi e dei contratti collettivi di lavoro applicabili al personale stesso, garantendo un trattamento retributivo non inferiore a quello stabilito dal CCNL vigente di categoria. Il Comune è sollevato da ogni controversia, presente o futura, derivante o conseguente, circa il rapporto di lavoro intercorrente tra l'IMPRESA AGGIUDICATARIA e i propri dipendenti.

Stante l'obbligo per il datore di lavoro di cui all'art. 2 del D.Lgs. 39/2014 "Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI.", si intende specificare che il personale impiegato a qualsiasi titolo nell'esecuzione del servizio, non deve riportare misure cautelari, procedimenti penali pendenti o provvedimenti di condanna, ancorché non definitiva, per taluno dei seguenti reati:

- art. 527, comma 2 C.p. "Atti osceni";
- art. 572 C.p. "Maltrattamento in famiglia o verso fanciullo";
- art. 600 C.p. "Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù";
- art. 600 bis C.p. "Prostituzione minorile";

- art. 600 ter C.p. "Pornografia minorile";
- art. 600 quater C.p. "Detenzione o accesso a materiale pornografico";
- art. 600 quater 1 C.p. "Pornografia virtuale";
- art. 600 quinquies C.p. "Iniziativa turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile";
- art. 600 octies C.p. "Impiego di minori nell'accattonaggio";
- art. 601 C.p. "Tratta di persone";
- art. 605, comma 3 C.p. "Sequestro di persona";
- art. 612 C.p. "Minaccia";
- art. 643 C.p. "Circonvenzione di persone incapaci".

Inoltre, l'IMPRESA AGGIUDICATARIA si impegna affinché nell'esecuzione del servizio, sia rispettata tutta la normativa vigente, tra cui gli indirizzi internazionali ed europei sui temi della protezione dei minori dall'abuso e dallo sfruttamento sessuale rinvenibili sulla Convenzione di Lanzarote, nella Strategia UE sui diritti delle persone di minore età 2021 – 2024, ai sensi del Sistema di Garanzia per i bambini vulnerabili, nella Strategia del Consiglio d'Europa sui diritti dell'infanzia (2022 – 2027) e nella Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.

Il personale impiegato dall'IMPRESA AGGIUDICATARIA dovrà aver compiuto il 18° anno di età e dovrà essere in regola con i seguenti requisiti di idoneità professionale:

a) **personale per il coordinamento pedagogico:**

- deve essere in possesso del titolo di laurea specifico a indirizzo pedagogico e avere specifica professionalità nell'ambito pedagogico documentata da attestazioni di servizio di almeno 2 anni;

b) **personale con funzione educativa:**

- laurea triennale in Scienze dell'educazione nella classe L19 a indirizzo specifico per educatori dei servizi educativi per l'infanzia o laurea quinquennale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria, integrata da un corso di specializzazione per complessivi 60 crediti formativi universitari (D.Lgs. 65/2017);
- laurea triennale in Scienze dell'educazione nella classe L19, pur in assenza dell'indirizzo specifico di educatore per i servizi educativi per l'infanzia di cui al D.M. 378/2018, titolo di laurea quinquennale a ciclo unico di scienze della formazione primaria (LM 85 bis), pur in assenza del corso di specializzazione per complessivi 60 CFU di cui al D.M. 378/2018 conseguiti entro l'ultima sessione per le prove finali dell'anno accademico 2018/2019 (luglio 2020);
- titoli di studio previsti dall'art. 15 della L.R. 32/1990 così come modificato dall'art. 1 della L.R. 14/2005: diploma di puericultrice o di maestra di scuola materna o di vigilatrice d'infanzia o di assistente per l'infanzia o di dirigente di comunità o diploma di laurea in scienze della formazione primaria o quello in scienze dell'educazione o comunque diploma di scuola media superiore o diploma di laurea idonei allo svolgimento dell'attività

socio-psico-pedagogica conseguiti entro l'anno scolastico 2018/2019;

- titoli di studio previsti dall'Allegato A della D.G.R. 84/2007 "standard relativi ai requisiti di autorizzazione all'esercizio e accreditamento istituzionale dei servizi sociali e di alcuni servizi socio-sanitari della Regione Veneto (complemento di attuazione della L.R. 22/2002)" e dalla D.G. 2179/2011:

- laurea in scienze della formazione primaria e/o in scienze dell'educazione con indirizzo nido e/o scuola dell'infanzia;
- diploma di dirigente di comunità;
- diploma dell'Istituto tecnico per i servizi sociali – indirizzo esperto in attività ludico-espressive – idoneo allo svolgimento dell'attività psico-pedagogica;
- diploma o laurea di insegnante o educatore della prima infanzia conseguiti entro l'anno scolastico 2018/2019.

Per i titoli di studio conseguiti all'estero è richiesta la dichiarazione di equivalenza.

Almeno un educatore, per ogni sezione attivata complessivamente nei due asili nido (stimata in massimo n. 3 sezioni: n. 2 presso il Nido S. Pietro, n. 1 presso il Tiepolo), dovrà possedere una certificazione relativa alla conoscenza della lingua inglese almeno pari al livello B2.

Inoltre, dovranno essere assicurate n. 30 ore mensili per sezione, di percorsi di immersione linguistica da realizzarsi con collaboratori madrelingua o che possiedano una certificazione relativa alla conoscenza della lingua inglese almeno pari al livello C1. Per ogni educatore aggiuntivo che possieda una certificazione relativa alla conoscenza della lingua inglese almeno pari al livello B2, i percorsi di immersione linguistica, da realizzarsi con collaboratori madrelingua o che possiedano una certificazione relativa alla conoscenza della lingua inglese almeno pari al livello C1, potranno essere ridotti di n. 30 ore mensili.

c) **personale con funzione di operatore ausiliario:**

deve essere in possesso di almeno uno dei requisiti previsti dall'Allegato A della D.G.R. 84/2007 che si riportano di seguito:

- licenza della scuola dell'obbligo;
- attestazione documentata di esperienze lavorative nel settore per almeno 10 mesi;

d) **personale addetto alla cucina:**

deve essere in possesso dei requisiti previsti dall'Allegato A della D.G.R. 84/2007 che si riportano di seguito:

- licenza della scuola dell'obbligo;
- un attestato di qualifica specifico per lo svolgimento delle mansioni previste (è ammissibile un attestato di qualifica/formazione per addetti alla preparazione del cibo, rilasciato in seguito a un corso professionale apposito, svolto solitamente da enti della formazione professionale accreditati e dai S.I.A.N. delle aziende ULSS sul territorio o un diploma rilasciato da un istituto del settore alberghiero).

L'IMPRESA AGGIUDICATARIA assumerà a proprio esclusivo carico la più completa

e assoluta responsabilità civile e penale per sinistri o danni di qualsiasi genere, direttamente o indirettamente causati o subiti dal proprio personale, sollevando espressamente e interamente il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità, anche indiretta, nonché di ogni genere al riguardo.

Inoltre è tenuta per Legge a tutte le previdenze a carattere sociale a favore del proprio personale ed esonera il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità relativa alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, invalidità, vecchiaia, disoccupazione involontaria, malattia, ecc., nonché dal pagamento di tutti gli altri contributi che restano a carico dell'IMPRESA AGGIUDICATARIA stessa, a sua totale ed esclusiva responsabilità a favore del proprio personale, secondo la normativa nel tempo vigente.

ART. 12 - PERSONALE IMPIEGATO - FUNZIONI E RAPPORTI NUMERICI

Come previsto dall'Allegato A della D.G.R. 84/2007 devono essere garantite le seguenti figure:

a) Coordinamento pedagogico:

L'IMPRESA AGGIUDICATARIA deve garantire la funzione di coordinamento pedagogico dell'Asilo Nido; la figura che svolge tale funzione ha compiti di indirizzo e sostegno tecnico al lavoro degli operatori, anche in rapporto alla loro formazione permanente, di promozione della qualità del servizio, di monitoraggio e documentazione delle esperienze, di sperimentazione di soluzioni innovative, di raccordo tra i servizi educativi, sociali e sanitari, di collaborazione con le famiglie e la comunità locale, anche al fine di promuovere la cultura della prima infanzia.

b) Personale educatore:

il rapporto numerico educatori/bambini in relazione alla frequenza massima è il seguente:

- n. 1 educatore ogni n. 6 bambini, di età inferiore ai 12 mesi;
- n. 1 educatore ogni n. 8 bambini, di età superiore ai 12 mesi.

Devono essere impiegati un numero di educatori in funzione dei bambini iscritti secondo il rapporto numerico sopra indicato.

c) Personale con funzioni di operatore ausiliario (pulizie e preparazione pasti):

devono essere impiegati un numero di operatori ausiliari in funzione dei bambini iscritti secondo il seguente rapporto:

- fino a 16 bambini almeno 1 operatore ausiliario;
- da 17 a 40 bambini almeno 2 operatori ausiliari;
- da 41 a 60 bambini almeno 3 operatori ausiliari.

L'IMPRESA AGGIUDICATARIA dovrà inoltre individuare un responsabile del servizio con funzioni di coordinamento presso la struttura, scelto fra gli operatori, che risulti referente per utenti, operatori e Comune nei problemi di ordinaria gestione, comunicandone il nominativo al Comune.

Il responsabile, in particolare, dovrà garantire la propria disponibilità e una pronta interazione col Comune, laddove necessario, oltreché comunicare qualsiasi evento che ostacoli il buon funzionamento delle strutture e/o il regolare svolgimento del servizio appaltato; in generale, dovrà informare gli uffici del

Servizio Sportello per le Scuole al numero telefonico 041/2749040 o tramite mail servizigeneraliscuoleterraferma@comune.venezia.it, di ogni necessità che si evidenzia in relazione alla gestione del servizio dato in appalto.

L'IMPRESA AGGIUDICATARIA dovrà garantire, salvo documentata impossibilità o autorizzazione del Comune, la continuità degli operatori impiegati durante tutto il periodo del rapporto contrattuale, assicurando in tal modo continuità relazionale con gli utenti del servizio e con le loro famiglie, fatti salvi i casi dovuti a cause di forza maggiore, fatti imprevedibili o concordati con il Comune. Le ferie dovranno essere concesse nei periodi di chiusura del servizio. Ogni eventuale variazione dell'elenco di riferimento del personale o assenza prolungata (superiore al mese), deve essere tempestivamente comunicata e motivata al Comune. Il Comune si riserva il diritto di chiedere all'IMPRESA AGGIUDICATARIA la sostituzione del personale ritenuto, per comprovati motivi, non idoneo al servizio o che, durante lo svolgimento del servizio stesso, abbia tenuto un comportamento non adeguato rispetto alle prescrizioni del presente Capitolato oppure non consono all'ambiente di lavoro e/o al contesto educativo; in tal caso l'IMPRESA AGGIUDICATARIA ha l'obbligo di provvedere e di procedere alla sostituzione entro 2 giorni del personale non idoneo, senza che ciò possa costituire motivo di maggiore onere per il Comune.

L'IMPRESA AGGIUDICATARIA si impegna in ogni caso a garantire la continuità dei servizi oggetto dell'appalto provvedendo alle opportune sostituzioni o integrazioni del proprio personale che dovesse dimostrarsi insufficiente. All'Impresa Aggiudicataria è richiesto di provvedere alla sostituzione del personale assente a qualsiasi titolo in modo immediato e comunque entro la giornata, con personale di pari titolo e profilo professionale; in caso contrario, troverà immediata applicazione la penale prevista all'art. 21 del presente Capitolato.

L'IMPRESA AGGIUDICATARIA dovrà garantire per il personale addetto ai servizi di cui trattasi al presente articolo, un adeguato monte ore di gestione, un'adeguata formazione del personale e il coinvolgimento nella gestione sociale e negli organismi di partecipazione dei servizi, che dovranno svolgersi in conformità a quanto previsto dal Regolamento per gli Asili Nido del Comune di Venezia. Inoltre, agli incontri con le famiglie potranno partecipare i referenti del Comune.

L'IMPRESA AGGIUDICATARIA è tenuta, prima di iniziare il servizio e comunque entro il 1° settembre, a consegnare l'elenco del personale educativo e ausiliario da impiegare, specificandone la relativa qualifica professionale, nonché i rispettivi orari e turni di servizio. Inoltre, per ciascun addetto, una dichiarazione del Legale Rappresentante dell'Impresa attestante l'assenza di condanne penali e/o carichi penali pendenti, ostativi all'assunzione nella Pubblica Amministrazione.

ART. 13 - OBBLIGAZIONI DELL'IMPRESA AGGIUDICATARIA

L'IMPRESA AGGIUDICATARIA è tenuta a gestire il servizio per i bambini iscritti agli asili nido con propria organizzazione, nel rispetto delle disposizioni legislative, della Carta dei Servizi, del Regolamento vigente del Comune di Venezia per gli asili nido, del progetto educativo presentato in sede di gara e del presente Capitolato.

È tenuta altresì a garantire le seguenti condizioni:

- a far precedere l'inserimento all'asilo nido di ogni bambino da colloqui individuali approfonditi con i genitori;
- a consentire la presenza di un genitore all'asilo nido fino a quando i singoli bambini siano sufficientemente inseriti;
- a garantire il coinvolgimento dei genitori realizzando incontri annuali di presentazione delle attività educative;
- a programmare un'idonea e dettagliata attività educativa;
- a provvedere affinché tutta la modulistica che si dovesse rendere necessaria, sia debitamente firmata dal responsabile del minore (ad es informativa sul trattamento dei dati personali del minore, autorizzazione alla somministrazione di tachipirina, ecc.);
- a curare le routine quotidiane nel rispetto delle necessità dei singoli bambini.

L'IMPRESA AGGIUDICATARIA, oltre a erogare il servizio educativo nei confronti dei minori, deve garantire:

- a) l'apparecchiatura, sparcchiatura e igienizzazione dei tavoli;
- b) il lavaggio delle stoviglie;
- c) la distribuzione e somministrazione dei pasti (colazioni, pranzi, merende) e alla preparazione dei biberon;
- d) la pulizia, l'igienizzazione e il riordino di tutti i locali e il riassetto del giardino;
- e) lo smaltimento dei rifiuti attuando la differenziazione degli stessi e depositandoli nei contenitori previsti, secondo le indicazioni del Comune;
- f) inviare mensilmente, all'Ufficio comunale di riferimento, il "foglio presenze" dei bambini frequentanti;
- g) garantire, in caso di sciopero del personale, i contingenti minimi ai sensi della vigente normativa in materia di servizi pubblici essenziali;
- h) garantire la prestazione di eventuali servizi aggiuntivi e/o accessori, contenuti nel progetto presentato in sede di gara;
- i) collaborare con il Comune nell'attuazione delle procedure finalizzate all'ottenimento del rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale dell'asilo nido, nei modi e nei tempi stabiliti dalla normativa regionale.

ART. 14 - SERVIZIO DI PROLUNGAMENTO ORARIO E SABATO A PAGAMENTO

All'IMPRESA AGGIUDICATARIA è richiesta l'attivazione di un servizio di prolungamento dell'orario pomeridiano dalle 17 alle 19, a pagamento per gli utenti che ne facciano richiesta. È richiesta, inoltre, l'apertura al sabato dalle 7:30 alle 12:30 a pagamento per gli utenti che ne facciano richiesta.

Per entrambi i servizi il numero indicativo di frequentanti è stabilito in almeno 8 iscritti.

I singoli servizi verranno attivati in base alle richieste dell'utenza pervenute al Comune, su pagamento, per ciascun servizio, di una retta mensile massima pari a € 130,00.= non soggetta all'applicazione dell'ISEE. Potranno essere previste anche tariffe proporzionali (a es. settimanali o giornaliere) che tengano conto dell'effettivo utilizzo del servizio da parte delle famiglie.

Gli orari sono in ogni caso determinati dal Comune e potranno subire variazioni in relazione a specifiche esigenze delle famiglie e/o in base all'organizzazione complessiva annuale del servizio e iscrizione a questo servizio aggiuntivo; le rette per il servizio di prolungamento orario verranno introitate dal Comune con

le stesse modalità delle rette ordinarie per la frequenza all'asilo nido e verranno successivamente versate mensilmente all'IMPRESA AGGIUDICATARIA.

ART. 15 - REFEZIONE - RESPONSABILE SISTEMA AUTOCONTROLLO

La produzione dei pasti deve rispettare le norme stabilite dalle "Linee di indirizzo per il miglioramento della qualità nutrizionale nella ristorazione scolastica", adottate con D.G.R. 161/2022.

I pasti dovranno essere preparati secondo le tabelle dietetiche e il programma alimentare attualmente in essere negli asili nido del Comune di Venezia, appositamente predisposti dal Servizio Igiene degli Alimenti e Nutrizione (SIAN) dell'Azienda U.L.S.S. 3 Serenissima; per la produzione dei pasti dovranno essere adottati i CAM (Criteri Ambientali Minimi) attualmente in vigore del D.M. 65/2020 con particolare riguardo all'acquisto delle derrate alimentari che dovranno rispondere ai requisiti fissati dalla norma (prodotti biologici).

L'IMPRESA AGGIUDICATARIA dovrà attenersi rigorosamente a quanto previsto dal D.Lgs. 193/2007 e alla vigente normativa in materia igienico sanitaria e dovrà, inoltre, individuare e nominare formalmente il responsabile del sistema di autocontrollo, uno per ogni asilo nido, comunicando il nominativo al Comune.

Tale figura sarà responsabile dell'applicazione del piano di autocontrollo redatto dall'IMPRESA AGGIUDICATARIA e risponderà in caso di carenze igieniche e gestionali che si dovessero riscontrare.

L'IMPRESA AGGIUDICATARIA dovrà provvedere alla formazione professionale e all'aggiornamento del personale adibito alla preparazione e distribuzione dei pasti.

ART. 16 - UTILIZZO DEI BENI

Per la gestione del servizio, il Comune concede gratuitamente in uso tutti i locali, impianti, attrezzature e arredi degli asili nido indicati e quant'altro compreso nell'inventario rilevato precedentemente alla presa in possesso da parte dell'IMPRESA AGGIUDICATARIA.

L'esatta consistenza dell'inventario sarà oggetto di apposito verbale che sarà redatto d'intesa tra le parti e da entrambe controfirmato; il referente del Comune, avvalendosi se necessario di un tecnico, si assicurerà del funzionamento delle attrezzature in dotazione e ne darà atto nel verbale.

Non è compreso il materiale di cancelleria e di consumo per le attività ludico didattiche, a carico dell'IMPRESA AGGIUDICATARIA, che potrà integrare i giochi, materiali e arredi presenti (debitamente certificati come da norme vigenti in materia di arredi scolastici, giochi e materiali didattici).

Di tutto il complesso dei locali, impianti, attrezzature, arredi e materiali vari compresi nell'inventario, l'IMPRESA AGGIUDICATARIA deve farne un uso esclusivamente per il servizio oggetto dell'appalto.

L'IMPRESA AGGIUDICATARIA si impegna a non portare, per nessun motivo, fuori dai locali i beni avuti in consegna, a farne buon uso e a riconsegnarli alla fine della gestione in ottimo stato e in perfetta efficienza, salvo il normale

deterioramento d'uso.

L'IMPRESA AGGIUDICATARIA al termine della gestione dovrà restituire detti beni nello stesso numero e nelle stesse qualità ricevute in consegna come da inventario, provvedendo alle reintegrazioni di tutto quanto rotto o mancante, fatta eccezione per il normale deterioramento d'uso.

L'eventuale integrazione/sostituzione di arredi e attrezzature deve garantire le medesime caratteristiche tecniche di quelli già concessi in uso dal Comune che rispondano alle attuali normative dandone preventiva comunicazione, ai fini del nulla osta, agli uffici preposti.

Al termine della gestione, a seguito di sopralluogo congiunto tra l'IMPRESA AGGIUDICATARIA e il Comune, verrà redatto apposito verbale di riconsegna che verifica la consistenza dell'inventario e da entrambe controfirmato.

Gli eventuali danni ai beni mobili e immobili e gli eventuali ammanchi dei beni mobili dovranno essere riparati o reintegrati entro un termine che sarà fissato dal verbale. Trascorso inutilmente il termine, l'Amministrazione comunale avrà titolo di rivalersi sulla cauzione per un importo pari al costo di ripristino dei beni danneggiati o di mercato per quelli mancanti.

È, inoltre, vietato all'IMPRESA AGGIUDICATARIA di apportare qualsiasi modifica o innovazione ai locali, alle attrezzature, agli arredi, senza esplicita autorizzazione da parte del Comune.

È vietato l'uso dei locali, delle attrezzature e degli arredi per attività che non rientrino nell'ambito della gestione del servizio stesso come descritto nel presente capitolato.

ART. 17 - PERMESSI E AUTORIZZAZIONI

L'IMPRESA AGGIUDICATARIA, oltre all'osservanza di tutte le norme specificate nel presente Capitolato, avrà l'obbligo di osservare e far osservare tutte le disposizioni derivanti dalle Leggi e dai Regolamenti in vigore a livello nazionale, regionale e comunale o che possano essere eventualmente emanate durante il corso dell'affidamento, comprese le norme regolamentanti l'igiene e comunque aventi attinenza con i servizi oggetto dell'affidamento.

ART. 18 - RESPONSABILITÀ DEL COMUNE

Il Comune si impegna, tramite i propri uffici di competenza, a provvedere:

- a) all'iscrizione degli utenti dei servizi;
- b) alla stesura delle relative graduatorie;
- c) a indicare le priorità per gli inserimenti;
- d) alla riscossione delle rette di frequenza.

Il Comune si impegna inoltre, ove necessario in base al rapporto numerico tra bambini iscritti e frequentanti, a erogare all'IMPRESA AGGIUDICATARIA una somma pari al costo dell'insegnante di sostegno rapportata al periodo di servizio (corrispondente al periodo di frequenza del bambino) sulla base della specifica offerta presentata a norma della Parte B – Offerta economica.

Sarà inoltre attivato da parte del Comune un sistema di monitoraggio del servizio erogato al fine di verificarne lo standard qualitativo ed educativo in conformità agli obiettivi previsti nel Progetto Pedagogico presentato in sede di gara.

Qualora il Comune riscontrasse o gli venissero denunciati da parte dell'Ispettorato del Lavoro, dell'INPS o dell'INAIL, violazioni alle disposizioni in materia di obblighi e oneri assistenziali, previdenziali, ecc., si riserva il diritto insindacabile di sospendere le procedure di pagamento sino a quando l'Ispettorato del Lavoro, l'INPS o l'INAIL, non avranno accertato che ai lavoratori dipendenti sia stato corrisposto il dovuto ovvero che la vertenza sia stata risolta.

Il Comune, in base all'art. 30 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. "in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 105, impiegato nell'esecuzione del contratto, trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile".

ART. 19 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI

A compenso degli oneri assunti dall'IMPRESA AGGIUDICATARIA, spetta un corrispettivo mensile (su 10 mesi annui da settembre a giugno) calcolato sulla base del prezzo offerto.

Se attivato il servizio nel mese di luglio, il corrispettivo spettante sarà proporzionato sulla base del prezzo offerto in sede di gara considerando i numeri dei bambini.

Ai fini del pagamento del corrispettivo mensile, questo sarà proporzionato al periodo di effettivo svolgimento del servizio, tenendo conto delle eventuali sospensioni dello stesso dovute a cause di forza maggiore, avverse condizioni climatiche o altre circostanze speciali che ne impediscano lo svolgimento.

Il Comune richiede la fatturazione mensile e pertanto dovrà essere specificatamente fatturato il prezzo offerto in sede di gara per il servizio oggetto dell'Appalto.

Il pagamento, subordinato alla preventiva verifica della regolarità contributiva che sarà effettuata d'ufficio dal Comune, sarà disposto con provvedimento del Dirigente Responsabile entro il termine massimo di 30 gg. dalla data di ricevimento di regolare fattura. Il maggior termine rispetto a quello ordinario è dovuto alla necessità di verificare la regolarità di un servizio che non si esaurisce in una singola prestazione ma in una pluralità di prestazioni di differente tipologia (servizio del personale educatore, del personale ausiliario, ore di non docenza su base annuale, coordinamento psicopedagogico, uso dei locali, ecc.), con una organizzazione in parte su base mensile e in parte su base contrattuale, oltre alle verifiche di regolarità contributiva, che richiede la raccolta e verifica di una complessa mole di informazioni.

Dal pagamento del corrispettivo sarà detratto l'importo delle eventuali penalità applicate per inadempienza a carico della ditta aggiudicataria e quant'altro dalla stessa dovuto ai sensi dell'art. 21 del presente Capitolato.

Le rette per il servizio di prolungamento orario di cui all'art. 14, verranno introitate dal Comune con le stesse modalità delle rette ordinarie per la frequenza all'asilo nido e verranno successivamente versate mensilmente all'IMPRESA AGGIUDICATARIA.

Con i corrispettivi di cui sopra si intendono interamente compensati dal Comune tutti i servizi, le prestazioni, le spese accessorie, ecc. necessarie per la perfetta

esecuzione dell'appalto, qualsiasi onere espresso e non dal presente capitolato inerente e conseguente ai servizi di cui si tratta.

In sede di avvio del servizio potrà essere concordata la quantificazione mensile delle fatture.

In esecuzione dell'art. 30, comma 5 bis del D.Lgs. 56/2016, nelle fatture dovrà essere operata una ritenuta del 0,50% che verrà svincolata solo in sede di liquidazione finale dopo la verifica da parte del Comune dell'esecuzione del servizio e della regolarità contributiva (DURC).

ART. 20 - CONTROLLI

Il Comune potrà effettuare in ogni momento controlli sui servizi con particolare riferimento agli aspetti della qualità, della sicurezza e dei rapporti con l'utenza. In particolare, potranno essere effettuati controlli per accertare il rispetto degli orari, i rapporti educatori/bambini, l'igiene dei locali e il rispetto delle modalità organizzative e gestionali fissate dalle norme nazionali e regionali in vigore all'atto dell'esecuzione del servizio; l'IMPRESA AGGIUDICATARIA dovrà pertanto consentire l'accesso del personale a ciò preposto.

Il Comune potrà assistere agli incontri formativi organizzati dall'IMPRESA AGGIUDICATARIA, procedere alla verifica del rispetto delle norme amministrative contenute nel presente Capitolato, effettuare verifiche anche sul rispetto delle disposizioni di cui al D.M. 65/2020 recante "criteri ambientali minimi per servizio di ristorazione collettiva e forniture di derrate alimentari", nonché del D.M. 51/2021 recante "criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e sanificazione edifici e ambienti ad uso civile, sanitario e per i prodotti detergenti" richiedendo ALL'IMPRESA AGGIUDICATARIA, che dovrà adeguarsi alle disposizioni di cui ai suddetti Decreti, di produrre la documentazione ivi richiesta.

ART. 21 - PENALITÀ

L'IMPRESA AGGIUDICATARIA, nell'esecuzione del servizio contemplato nel presente Capitolato, avrà l'obbligo di seguire tutte le disposizioni di Legge e dei Regolamenti concernenti il servizio stesso.

Ove non attenda a tali obblighi ovvero nei casi di inadempimento degli obblighi contrattuali e del presente capitolato che non comportino la risoluzione del contratto ai sensi del successivo art. 22 del presente Capitolato, l'IMPRESA AGGIUDICATARIA è tenuta al pagamento di una penale di entità variabile da un minimo di € 200,00.= a un massimo di € 1.500,00.= per ogni singola infrazione in rapporto alla gravità dell'inadempienza o della recidività.

L'applicazione della penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza alla quale l'IMPRESA AGGIUDICATARIA avrà facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro dieci giorni dalla notifica della contestazione.

Le penalità e ogni altro genere di provvedimento del Comune sono notificate all'IMPRESA AGGIUDICATARIA tramite PEC.

Si procederà al recupero della penalità mediante ritenuta diretta sul corrispettivo del mese nel quale è stato assunto il provvedimento. L'applicazione della penalità di cui sopra è indipendente dai diritti spettanti al Comune per le eventuali violazioni contrattuali verificatesi.

Qualora la violazione riscontrata risulti di lieve entità e non abbia provocato

alcuna conseguenza, in luogo della penalità potrà essere comminata una semplice ammonizione.

Si riporta di seguito l'elenco delle violazioni più significative con le relative sanzioni:

- a) mancato adempimento delle disposizioni del D.Lgs. 39/2014 € 200,00.=;
- b) mancata comunicazione al Comune di interruzione del servizio in caso di sciopero delle categorie € 250,00.=;
- c) pulizia dei locali di competenza dell'Impresa Aggiudicataria non eseguita o eseguita in modo inadeguato € 300,00.=;
- d) per ogni giorno o frazione di giorno di interruzione del servizio per fatti imputabili all'IMPRESA AGGIUDICATARIA € 400,00.=;
- e) mancato rispetto delle attività di formazione previste nel progetto € 500,00.=;
- f) numero di personale e/o monte ore inferiore ai parametri presentati in sede di gara € 600,00.=;
- g) utilizzo dei locali nonché delle attrezzature e degli arredi, per attività non previste dal progetto o per le quali non sia stata data preventiva autorizzazione da parte del Comune € 800,00.=;
- h) comportamenti irrispettosi dell'incolumità e della privacy dei bambini e delle famiglie per ogni infrazione € 1.000,00.=;
- i) modifiche o innovazioni ai locali dati in comodato d'uso senza il nulla osta da parte del Comune € 1.500,00.=.

Le inadempienze sopra descritte non impediscono al Comune di esercitare il diritto sanzionatorio in casi non espressamente compresi nello stesso elenco ma comunque rilevanti rispetto alla corretta erogazione del servizio.

In caso di recidiva, la seconda penalità comminata all'IMPRESA AGGIUDICATARIA per la medesima inadempienza commessa sarà di importo doppio rispetto al dovuto, la terza di importo triplo e così di seguito.

Dopo la comminazione di n. 5 (cinque) penalità relative alla medesima inadempienza, il Comune potrà dare luogo alla risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile.

ART. 22 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Fatto salvo quanto previsto nel presente Capitolato e nella Lettera invito/Disciplinare, qualora il Comune ravvisi l'opportunità della diminuzione o soppressione parziale/totale del servizio contemplato dal presente Capitolato, per interventi legislativi o amministrativi o per cause di forza maggiore, si può dare luogo alla risoluzione parziale o totale del contratto.

L'Amministrazione Comunale potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile laddove rilevi taluna delle seguenti casistiche:

- a) perdita anche di uno solo dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- b) sospensione, abbandono o mancata effettuazione da parte dell'IMPRESA AGGIUDICATARIA della gestione del servizio, salvo che per motivi di forza maggiore non dipesi dalla volontà della stessa;

- c) quando l'IMPRESA AGGIUDICATARIA si renda colpevole di frode, grave negligenza, contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali e in caso di fallimento;
- d) quando l'IMPRESA AGGIUDICATARIA mantenga un comportamento abitualmente scorretto nei confronti del Comune per il quale siano state comminate ripetute penalità per violazione dei patti contrattuali o delle disposizioni di Legge o Regolamenti relativi ai servizi, formalmente sanzionate dal Comune stesso con l'applicazione di almeno n. 10 (dieci) penalità di qualsiasi importo;
- e) qualora l'IMPRESA AGGIUDICATARIA, con le sue inadempienze nei confronti dei propri dipendenti, ponga in essere i presupposti e le condizioni per l'applicazione dell'art. 1676 del Codice civile;
- f) reiterata omissione di sorveglianza nei confronti dei bambini frequentanti;
- g) qualora l'IMPRESA AGGIUDICATARIA infranga gli ordini emessi nell'esercizio del potere di vigilanza e controllo del Comune;
- h) quando l'IMPRESA AGGIUDICATARIA ceda ad altri, in tutto o in parte, sia direttamente che indirettamente per interposta persona, i diritti o gli obblighi inerenti al presente Capitolato;
- i) frequente violazione degli orari per quanto attiene l'inizio e la fine del servizio;
- j) in caso di cessione del contratto in violazione di quanto previsto dall'art. 6 del presente Capitolato o in caso di subappalto non autorizzato;
- k) mancato adempimento delle disposizioni fissate dalle normative Nazionali e Regionali in materia di prevenzione da virus/altro, se in vigore all'atto dell'esecuzione del servizio;
- l) negli altri casi espressamente previsti dal presente Capitolato.

In caso di risoluzione, il Comune potrà provvedere al servizio in questione direttamente o ricorrendo ad altra impresa trattenendo la cauzione definitiva quale penale.

Nell'ipotesi di risoluzione di diritto del Contratto, l'IMPRESA AGGIUDICATARIA è tenuta a lasciare liberi i locali e riconsegnare attrezzature e arredi nello stato in cui sono stati consegnati, salvo il deterioramento d'uso, entro il termine di 10 gg. dal ricevimento dell'atto con il quale il Comune comunica di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa.

Sino alla scadenza del termine indicato, l'IMPRESA AGGIUDICATARIA è tenuta a erogare regolarmente il servizio.

In caso di mancato rilascio del servizio entro la data fissata, il Comune provvederà a sospendere il pagamento di qualsiasi compenso dovuto all'IMPRESA AGGIUDICATARIA e provvederà all'applicazione di una penale di € 500,00.= per ogni giorno di ritardo fino all'effettivo rilascio.

Nei casi previsti dal presente articolo, l'IMPRESA AGGIUDICATARIA incorre nella perdita della cauzione che resta incamerata dal Comune, salvo il risarcimento degli ulteriori danni.

È comunque riconosciuta al Comune la facoltà di chiedere all'IMPRESA AGGIUDICATARIA la corresponsione dell'importo delle penali previste all'art. 21 del presente Capitolato.

ART. 23 - INTERRUZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio oggetto del presente appalto è da considerarsi di pubblico interesse e come tale non può essere sospeso o abbandonato, pena l'integrazione del reato di cui all'art. 331 del C.p.: in caso di sospensione o abbandono anche parziale dello stesso, eccettuati i casi di forza maggiore, il Comune potrà sostituirsi all'IMPRESA AGGIUDICATARIA per l'esecuzione d'ufficio, rivalendosi per le relative spese sulla stessa oltre ad applicare le penali previste.

In caso di sciopero indetto dalle sigle sindacali di settore, l'IMPRESA AGGIUDICATARIA dovrà darne comunicazione al Comune con anticipo di almeno cinque (5) giorni o comunque non appena ne abbia conoscenza. Nulla è dovuto all'IMPRESA AGGIUDICATARIA in caso di sciopero del proprio personale.

Le interruzioni totali dei servizi per causa di forza maggiore non daranno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti, purché la sospensione/interruzione del servizio sia comunicata tempestivamente alla controparte. In tale ipotesi, l'IMPRESA AGGIUDICATARIA si impegnerà comunque a definire con il Comune soluzioni temporanee volte a limitare al minimo il disagio per gli utenti, nonché ad adoperarsi – per quanto di sua competenza – per il tempestivo ripristino del servizio.

ART. 24 - ESECUZIONE IN DANNO

Indipendentemente da quanto previsto dall'art. 13, qualora l'IMPRESA AGGIUDICATARIA si riveli inadempiente, anche solo parzialmente, agli obblighi derivanti dall'esecuzione del contratto, il Comune avrà facoltà di ordinare ad altra impresa l'esecuzione parziale o totale del servizio rimasto ineseguito, addebitando i relativi maggiori costi all'IMPRESA AGGIUDICATARIA.

Resta in ogni caso fermo il diritto di risarcimento dei danni che possano essere derivati al Comune e a terzi in dipendenza dell'inadempimento.

ART. 25 - ACCERTAMENTO DANNI, CAUZIONI E ASSICURAZIONI

L'IMPRESA AGGIUDICATARIA manleva e tiene indenne il Comune da qualsiasi responsabilità verso terzi conseguente all'espletamento del servizio. Tiene indenne altresì degli eventuali danni causati al Comune per fatti connessi all'espletamento del servizio per i quali il Comune sia chiamato a qualsiasi titolo a rispondere.

Per partecipare alla gara, la Ditta dovrà costituire cauzione provvisoria pari al 1% dell'importo a base di gara indicato al precedente art. 3 del Capitolato salvo quanto previsto dall'art. 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. La cauzione provvisoria sarà trattenuta all'aggiudicatario a garanzia degli obblighi di stipulazione del contratto, mentre sarà svincolata alle ditte non aggiudicatarie all'atto della comunicazione dell'esito di gara e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di validità della garanzia.

L'IMPRESA AGGIUDICATARIA dovrà versare una cauzione definitiva pari al 10% dell'importo del contratto con le forme e i contenuti previste dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del presente Capitolato, del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salvo comunque il risarcimento del maggior danno. Il Comune ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per l'esecuzione del servizio, nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'appaltatore e qualora l'IMPRESA AGGIUDICATARIA intendesse disdire il contratto prima della scadenza dello stesso, senza giustificato motivo o giusta causa.

Il Comune ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.

Il Comune può richiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.

L'accertamento dei danni al Comune sarà effettuato dal medesimo alla presenza del Responsabile identificato dall'IMPRESA AGGIUDICATARIA, previamente avvertito in modo tale da consentire all'IMPRESA AGGIUDICATARIA stessa di esprimere la propria valutazione. Qualora l'IMPRESA AGGIUDICATARIA non partecipi all'accertamento in oggetto, il Comune provvederà autonomamente. I dati così accertati costituiranno un titolo sufficiente al fine del risarcimento del danno che dovrà essere corrisposto al Comune.

Qualora l'IMPRESA AGGIUDICATARIA non dovesse provvedere al risarcimento o alla riparazione del danno nel termine fissato dalla relativa lettera di notifica, il Comune è autorizzato a provvedere direttamente, trattenendo l'importo sul corrispettivo di prima scadenza ed eventualmente sui successivi o sul deposito cauzionale, con obbligo di immediato reintegro.

L'IMPRESA AGGIUDICATARIA, così come previsto dall'art. 83, comma 4, lett. c) del D.Lgs. 50/2016, deve presentare, all'atto della stipulazione del contratto, pena la revoca dell'aggiudicazione, idonea polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, prevedendo un massimale di almeno € 5.000.000,00.= (cinquemilioni/00) per sinistro, precisando nella polizza che i bambini sono terzi tra di loro.

ART. 26 - RINUNCIA ALL'AGGIUDICAZIONE

Nel caso in cui, successivamente al provvedimento di aggiudicazione, la Ditta non intenda sottoscrivere il contratto e dunque esprima la volontà di rinunciare all'aggiudicazione, il Comune avrà facoltà di escutere la garanzia provvisoria versata a norma dell'art. 93 e richiamata nell'art. 25 del presente atto.

Qualora l'IMPRESA AGGIUDICATARIA non intenda accettare l'assegnazione dell'appalto, sarà comunque tenuta al risarcimento degli eventuali ulteriori danni subiti dal Comune.

ART. 27 - SPESE DI CONTRATTO

Sono a carico dell'IMPRESA AGGIUDICATARIA tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del contratto, bollo e registro, copie del contratto e di documenti che debbano essere eventualmente consegnati, nonché le spese di bollo per gli atti relativi alla gestione e contabilizzazione del servizio.

ART. 28 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

1. L'IMPRESA AGGIUDICATARIA accetta di essere designata quale Responsabile del Trattamento dei Dati Personali (di seguito il "Responsabile"), ai sensi dell'art. 28 del sottoindicato GDPR, nell'ambito del rapporto contrattuale instaurato con il Titolare in virtù del Contratto (di seguito il "Contratto") e a rispettare la cd. Normativa applicabile (di seguito "Normativa Applicabile") la quale indica l'insieme delle norme rilevanti in materia di privacy alle quali il Titolare è soggetto incluso il Regolamento europeo 2016/679, il D.Lgs. 196/2003 come novellato dal D.Lgs. 101/2018 (di seguito, unitamente "GDPR"), General Data Protection Regulation – "GDPR") e ogni linea guida, norma di legge, codice o provvedimento rilasciato o emesso dagli organi competenti o da altre autorità di controllo. Il trattamento può riguardare anche dati particolari. Dati e informazioni devono essere trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dal Capitolato e dalla normativa in esso richiamata.

2. Il Responsabile del trattamento esegue il trattamento dei dati personali per conto del Titolare in relazione agli adempimenti connessi all'affidamento e alla gestione del Contratto nel rispetto degli obblighi previsti dalla legge e dai regolamenti del Comune di Venezia.

3. Il Responsabile del trattamento esegue il trattamento delle seguenti tipologie di dati personali: acquisizione dati identificativi personali, anche particolari come dati sanitari, nonché dati relativi a condanne penali e reati, di persone fisiche per l'attuazione dell'oggetto del Contratto.

4. In attuazione di quanto disposto dall'art. 28 del citato GDPR il Responsabile è tenuto a:

a. effettuare la ricognizione delle banche dati, degli archivi (cartacei e non) relativi ai trattamenti effettuati in esecuzione del Contratto;

b. tenere un registro, come previsto dall'art. 30 del GDPR, in formato elettronico, di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolte per conto del Comune/Stazione Appaltante, contenente:

- il nome e i dati di contatto del Responsabile e del Titolare e, laddove applicabile, del Responsabile della protezione dei dati;

- le categorie dei trattamenti effettuati per conto del Titolare;

- ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative adottate;

c. organizzare le strutture, gli uffici e le competenze necessarie e idonee a garantire il corretto espletamento del Capitolato;

d. non diffondere o comunicare a terzi i dati trattati per conto del Comune;

e. garantire l'affidabilità di qualsiasi dipendente che accede ai dati personali del Titolare e assicurare, inoltre, che gli stessi abbiano ricevuto adeguate istruzioni e formazione (quali incaricati/autorizzati del trattamento) con riferimento alla protezione e gestione dei dati personali e che siano vincolati al rispetto di obblighi di riservatezza non meno onerosi di quelli previsti nel

presente appalto;

f. tenere i dati personali trattati per conto del Comune separati rispetto a quelli trattati per conto di altre terze parti, sulla base di un criterio di sicurezza di tipo logico.

5. Con la sottoscrizione del Contratto, il Responsabile in particolare si obbliga a:
- a. implementare le misure di sicurezza riportate nella tabella sottostante:

ID	MISURE DI SICUREZZA
1	Esistenza di procedure/istruzioni operative in materia di Information Technology (es. Security standard, creazione account, controllo degli accessi logici - sistema di processi per la creazione / cancellazione di utenze gestione password, documento di valutazione dei rischi, valutazione di impatto privacy e, in generale, qualsiasi documentazione sull'IT management).
2	Formazione dipendenti sulla security.
3	Esecuzione della profilazione degli accessi relativi alle utenze.
4	Conservazione di tutti i supporti di backup e di archiviazione che contengono informazioni riservate del Titolare in aree di memorizzazione sicure e controllate a livello ambientale.
5	Ove necessario, esistenza di tecniche di cifratura e/o pseudonimizzazione.
6	Esistenza di procedure di disaster recovery e business continuity
7	Esecuzione periodica di test di sicurezza sui sistemi (quali ad es. vulnerability assessment, penetration test, security assesment, ecc.).
8	Isolamento della rete da altri sistemi.
9	Verifiche periodiche sui fornitori (ad es. tramite verifica documentale, certificazioni del fornitore o audit presso il fornitore).
10	Monitoraggio degli ingressi/uscite per il personale autorizzato (a esempio con tessera magnetica e tracciata sul sistema di controllo).
11	Presenza di adeguati sistemi di difesa (a esempio di difesa passiva, inferriate o blindatura alle finestre e porte antisfondamento).
12	Utilizzazione di password complesse (minimo 8 caratteri di tipologia differente, reimpostazione password obbligatoria al primo accesso, scadenza password).
13	Assegnazione a ogni utente di credenziali (user e password) personali, uniche e non assegnabili ad altri utenti.
14	Rimozione degli account inattivi o non più necessari.
15	Limitazione degli accessi agli archivi cartacei (es. mediante chiusura a chiave degli armadi, ecc.).

- b.** mantenere ogni e qualsiasi ulteriore misura organizzativa e tecnica di sicurezza idonea a prevenire i rischi di distruzione, perdita, anche accidentale, dei dati personali nonché di accesso non autorizzato o trattamento illecito;
- c.** far sì che tali misure siano conformi alle misure idonee a garantire il rispetto di quanto previsto dall'art. 32 del GDPR;
- d.** verificare regolarmente l'idoneità delle misure adottate e aggiornarle.
- e.** procedere alla nomina del proprio/i amministratore/i di sistema, in adempimento di quanto previsto dal provvedimento del Garante del 27.11.08, pubblicato in G.U. 300/2008, ove ne ricorrano i presupposti, comunicandolo prontamente al Titolare, curando, altresì, l'applicazione di tutte le ulteriori prescrizioni contenute nel suddetto provvedimento;
- f.** assistere tempestivamente il Titolare con misure tecniche e organizzative adeguate, al fine di soddisfare l'eventuale obbligo del Titolare di procedere ad un DPIA;
- g.** assistere il Titolare nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli artt. 32-36 del GDPR, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del Responsabile e della eventuale necessità di procedere a un DPIA (Valutazione di impatto sulla protezione dei dati) ex art. 35 e ss.mm.ii. del GDPR, con obbligo di notifica quando venga a conoscenza di un trattamento di dati che possa comportare un rischio elevato;
- h.** notificare al Comune, senza ingiustificato ritardo e comunque non oltre le 24 ore da quando ne abbia avuto conoscenza, ai sensi dell'art.33 del GDPR, nel caso in cui si verifichi un *Data breach* (violazione di dati personali secondo il dettato dell'art. 33 del GDPR) anche presso i propri Sub-responsabili; la notifica deve contenere tutti i requisiti previsti dall'art. 33, comma 3 del GDPR (la natura delle violazioni, gli interessati coinvolti, le possibili conseguenze e le nuove misure di sicurezza implementate). Il Responsabile, inoltre, adotta, di concerto con il Comune, nuove misure di sicurezza atte a circoscrivere gli effetti negativi dell'evento e a ripristinare la situazione precedente;
- i.** predisporre e aggiornare un registro che dettagli, in caso di eventuali *Data breach*, la natura delle violazioni, gli interessati coinvolti, le possibili conseguenze e le nuove misure di sicurezza implementate;
- l.** astenersi dal trasferire i dati personali trattati al di fuori dello Spazio Economico Europeo senza il previo consenso scritto del Comune;
- m.** avvertire prontamente il Comune, entro tre (3) giorni lavorativi, in merito alle eventuali richieste degli interessati che dovessero pervenire al Responsabile inviando copia delle istanze ricevute all'indirizzo pec: servizieducativi@pec.comune.venezia.it e collaborare al fine di garantire il pieno esercizio da parte degli interessati di tutti i diritti previsti dalla Normativa applicabile;
- n.** avvisare immediatamente e comunque entro tre (3) giorni lavorativi, il Titolare del trattamento, di qualsiasi richiesta o comunicazione da parte dell'Autorità Garante o di quella Giudiziaria eventualmente ricevuta inviando copia delle istanze all'indirizzo pec: servizieducativi@pec.comune.venezia.it per concordare congiuntamente il riscontro;
- o.** predisporre idonee procedure interne finalizzate alla verifica periodica della

corretta applicazione e della congruità degli adempimenti posti in essere ai sensi della Normativa applicabile, attuate d'intesa con il Titolare anche in applicazione delle Misure tecniche e organizzative di sicurezza;

p. mantenere un costante aggiornamento sulle prescrizioni di legge in materia di trattamento dei dati personali, nonché sull'evoluzione tecnologica di strumenti e dispositivi di sicurezza, modalità di utilizzo e relativi criteri organizzativi adottabili.

6. Il Titolare si riserva la facoltà di effettuare, nei modi ritenuti più opportuni, anche tramite l'invio presso i locali del Responsabile di propri funzionari a ciò delegati, o tramite l'invio di apposite check list, verifiche tese a vigilare sulla puntuale osservanza delle disposizioni di legge e delle presenti prescrizioni.

In alternativa a quanto sopra precisato, il Responsabile può fornire al Titolare copie delle relative certificazioni esterne (es. ISO 27001: 2013, SSAE, 16 ecc.), audit report e/o altra documentazione sufficiente per il Titolare a verificare la conformità del Responsabile alle Misure tecniche e organizzative di sicurezza di cui al precedente comma 5.

7. Qualora il Responsabile del trattamento intenda ricorrere a un altro responsabile per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del Titolare, presenta richiesta di autorizzazione al Titolare ai sensi dell'art. 28, comma 4 del citato regolamento UE 2016/679, che indichi il subresponsabile e assicuri che il subresponsabile è tenuto ai medesimi obblighi di cui al presente articolo.

Il Responsabile fornisce al Titolare un report descrittivo in forma scritta che specifichi le attività di trattamento dei dati personali da demandare al Sub-responsabile, con la previsione delle seguenti prescrizioni:

a. la limitazione dell'accesso del Sub-responsabile ai dati personali strettamente necessari per soddisfare gli obblighi contrattuali del Responsabile, vietando l'accesso ai dati personali per qualsiasi altro scopo;

b. il rispetto di obbligazioni equivalenti a quelle previste nel presente articolo nonché la possibilità di effettuare audit;

c. la piena responsabilità del Responsabile nei confronti del Titolare per qualsiasi atto o omissione del Sub-responsabile rispetto alle obbligazioni assunte.

8. Il Responsabile tiene indenne e manlevato il Titolare (ivi inclusi i dipendenti e agenti) da ogni perdita, costo, spesa, multa e/o sanzione, danno e da ogni responsabilità conseguente a eventuali violazioni, da parte sua e del sub-responsabile di cui al comma precedente, degli obblighi della Normativa applicabile o delle disposizioni contenute nel presente Capitolato o Contratto.

9. Fatte salve le disposizioni contenute nel Contratto in tema di risoluzione e a integrazione delle stesse, le parti stabiliscono che l'inadempimento del punto h del precedente comma 5 del presente articolo è causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile.

ART. 29 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'IMPRESA AGGIUDICATARIA assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari conseguenti alla sottoscrizione del contratto per l'affidamento del servizio, nelle forme e con le modalità previste dall'art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm.ii. L'IMPRESA AGGIUDICATARIA, in particolare, si impegna a trasmettere

al Comune , entro 7 gg. dall'accensione del/i conto/i dedicato/i al contratto o, se già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni connesse al contratto, gli estremi del/i conto/i, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate alle operazioni sullo/gli stesso/i. L'IMPRESA AGGIUDICATARIA si impegna, inoltre, a comunicare al Comune ogni vicenda modificativa che riguardi il conto in questione, entro 7 gg. dal verificarsi della stessa.

Nel caso in cui l'IMPRESA AGGIUDICATARIA non adempia agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al punto precedente, il Comune avrà facoltà di risolvere immediatamente il contratto mediante semplice comunicazione scritta da inviare a mezzo PEC, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni prodotti da tale inadempimento.

L'IMPRESA AGGIUDICATARIA si impegna a far sì che, nelle fatture o documenti equipollenti emessi nei confronti del Comune per il pagamento in acconto o a saldo di quanto dovutogli, il conto corrente di appoggio del pagamento richiesto sia sempre compreso fra quelli indicati ai sensi del comma 1 del presente articolo.

ART. 30 - PROTOCOLLO LEGALITÀ

L'impresa affidataria accetta il "Protocollo di legalità" sottoscritto il 17/09/2019 tra la Regione Veneto, le Prefetture della Regione Veneto, l'ANCI Veneto e l'UPI Veneto, ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, scaricabile dal sito internet al link: www.comune.venezia.it/node/583

ART. 31 - RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato si rinvia a quanto disposto dal Codice Civile, dal D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., dai Regolamenti Comunali e quant'altro a norma di Legge applicabile.

ART. 32 - CONTROVERSIE

Per tutte le controversie tra il Comune e l'IMPRESA AGGIUDICATARIA, tanto durante il corso del servizio che dopo l'ultimazione di questo, che non si siano potute definire in via amministrativa, quale che sia la natura tecnica, amministrativa, giuridica, nessuna esclusa e per quanto non risulta contemplato nel presente Capitolato, è competente il Foro di Venezia.

In ogni caso l'IMPRESA AGGIUDICATARIA non potrà sospendere il servizio, né rifiutarsi di eseguire le disposizioni che il Comune darà, per effetto di contestazioni che dovessero sorgere fra le parti.

ART. 33 - DISPOSIZIONI FINALI

Il Comune si riserva la facoltà, senza che i partecipanti possano manifestare pretese di sorta, di annullare o revocare il bando e i suoi allegati, di dar corso o meno allo svolgimento della gara, di prorogarne la data, di sospenderne o aggiornarne le operazioni. Il Comune si riserva, altresì, di non procedere all'aggiudicazione, qualunque sia il numero di offerte pervenute, per rilevanti motivi di interesse pubblico.

*Il Dirigente
- dott. Lulzim Ajazi -

* Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. (D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.) ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli artt. 22, 23 e 23 ter del medesimo D.Lgs.